

**SCHEMA PER ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA GRADUATORIA INTERNA
A.S. 2013/14**

Il/La sottoscritto/a nato/a
(prov.) il docente a T.I. di (cl. di
conc.) titolare presso questo Istituto dall'a.s. con decorrenza giuridica dal
....., immesso in ruolo il con effettiva assunzione in
servizio dal, ai sensi del **D.P.R. 28/12/2000 n. 445** (T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va
incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, **dichiara sotto la propria responsabilità**, ai fini della
compilazione della graduatoria d'Istituto prevista dall'art. 23 del C.C.N.I. 11/03/2013, di aver diritto al seguente
punteggio:

I - Anzianità di Servizio

da compilare a cura dell'interessato	Anni	Punti	Riservato all'ufficio
A) Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) (Punti 6) (nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso)			
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (Punti 6)			
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (4) . (Punti 3 x i primi 4 anni - Punti 2 x i restanti anni)			
B1) (<i>valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica</i>) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I° grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B (Punti 3)			
B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1). (Punti 3 x i primi 4 anni - Punti 2 x i restanti anni)			
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2). La continuità si calcola a decorrere dall'assegnazione della sede definitiva con esclusione, quindi, degli anni che pur prestati nella stessa scuola corrispondano a servizi resi in sede provvisoria. E' noto, infatti, che le immissioni in ruolo avvengono su sede provvisoria e che la sede definitiva è ottenuta solo in seguito alla partecipazione alla mobilità con ovvia decorrenza dall'anno scolastico successivo. (5) (Punti 2 entro il quinquennio - Punti 3 oltre il quinquennio)			
C1) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede (COMUNE) di attuale titolarità, senza soluzione di continuità, (5 bis) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) (Punti 1) N.B. in applicazione alla nota 5 bis del C.C.N.I., il punteggio per continuità non è cumulabile per lo stesso a.s. con l'eventuale punteggio attribuito per la continuità nel comune ove è ubicata la scuola di attuale titolarità;			
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 sino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5 ter) (Punti 10) Tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo			
TOTALE PUNTEGGIO SERVIZI			

II - Esigenze di Famiglia

N.B. nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Esse sono da considerarsi come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità.	Punti	Riservato all'ufficio
<p>A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli residenti nel comune in cui è ubicata la scuola di titolarità. (Punti 6)</p> <p><i>(7) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.</i></p> <p>B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni. (Punti 4)</p> <p><i>Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre.</i></p>		
<p>C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre, ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a qualsiasi lavoro. (Punti 3)</p>		
<p>D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicosi- pendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto. (Punti 6)</p> <p><i>(7) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili. Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.</i></p> <p>(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:</p> <p><i>a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;</i></p> <p><i>b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.</i></p> <p><i>c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.</i></p>		
TOTALE PUNTEGGIO PER ESIGENZE DI FAMIGLIA		

SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

Disabilità e gravi motivi di salute: personale non vedente, emodializzato (art. 7 p. I del CCNI 11/03/13);

- disabili con invalidità superiore ai due terzi di cui art. 21 della Legge 104/92;
- personale (non necessariamente disabile) che necessita, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo;
- personale appartenente alle categorie previste dal c. 6 dell'art. 33 della L. 104/92 (art. 7 p. III del CCNI 11/03/13);

assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni previste al punto V), al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità (art. 7 p. V del CCNI 11/03/13);

*L'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui all'art. 7 p. V del CCNI 11/03/13 si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico **2013/2014**, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.*

Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli EE.LL. (art. 7 p. VII del CCNI 11/03/13);

Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.

Il personale beneficiario delle precedenza di cui ai punti V) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria. In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

III - Titoli Generali:

Tipologia di titoli	Punti	Riservato all'ufficio
<p>B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1) in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) (Punti 12)</p>		
<p>C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero: <input type="checkbox"/> dal D.P.R.n. 162/82; <input type="checkbox"/> dalla legge 341/90 (artt. 4, 6, 8); <input type="checkbox"/> del decreto 509/99; attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni diploma (Punti 5) (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.</p>		
<p>D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma ISEF) o diploma di accademia delle belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza(12) (Punti 3)</p>		
<p>E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad 1 anno (13), previsto dagli statuti ovvero <input type="checkbox"/> dal D.P.R.n. 162/82; <input type="checkbox"/> dalla legge 341/90 (artt. 4, 6, 8); <input type="checkbox"/> del decreto 509/99; nonché per ogni master di <input type="checkbox"/> primo livello o di <input type="checkbox"/> di secondo livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso..... (Punti 1) (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)</p>		
<p>F) per ogni <input type="checkbox"/> diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale; <input type="checkbox"/> diploma di laurea in scienze motorie; <input type="checkbox"/> diploma di laurea magistrale (specialistica); <input type="checkbox"/> diploma accademico di secondo livello conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12). (Punti 5)</p>		
<p>G) per il conseguimento del titolo di "Dottorato di Ricerca" (<i>max 1 titolo</i>)(Punti 5)</p>		
<p>I titoli relativi a C), D), E), F), G), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10</p>		
<p>I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame (Punti 1)</p>		
TOTALE PUNTEGGIO PER I TITOLI		

ALLEGATI:

documenti e/o certificati attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali):

Ciampino ,

Firma